



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

SEDUTA: PUBBLICA
SESSIONE: ORDINARIA

CONVOCAZIONE: ☒ 1° ☐ 2°

N. 68	O G G E T T O	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (D.LGS. N. 360/1998) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
IN DATA 23/12/2009		

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.		COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1.	CLAUDIO BATTAZZA	Si	==				
2.	STEFANO DRADI	Si	==	10.	STEFANIA GOSTOLI	Si	==
3.	IVAN TAGLIAFERRI	Si	==	11.	MICHELA BORDONI	==	Si
4.	CORRADO BERNABEI	Si	==	12.	GIUSEPPE LOPALCO	Si	==
5.	CORRADO MONTANARI	Si	==	13.	ENZO MONTANI	==	Si
6.	FILIPPO GHIGI	Si	==	14.	DANILO OTTAVIANI	Si	==
7.	EVI GIANNEI	Si	==	15.	FILIPPO GENNARI	Si	==
8.	VINCENZO DI MARZIO	Si	==	16.	ALBERTO MONTANARI	Si	==
9.	CESARE MARIA CESAROTTI	Si	==	17.	EZIO ANGELINI	Si	==

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 97,4°, T.U. 267/00).

Fra gli assenti sono giustificati i signori: BORDONI – MONTANI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: TAGLIAFERRI - ANGELINI - DI MARZIO.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri:

[] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo;

[x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott.ssa ELENA MASINI,
in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.....firma _____

il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile

[x] ha espresso parere favorevole.....firma _____

[] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o
diminuzione di entrata.....firma _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamati inoltre:

- ❖ l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale dispone che *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano*

comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie;

- ❖ l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Rilevato, in merito al blocco degli aumenti dei tributi locali, che:

- ❖ il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008 contiene una clausola di salvaguardia per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) da approvare nei termini di legge per l'esercizio 2008
- ❖ la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 92/2008 si è espressa in proposito affermando come *“La ratio della norma di salvaguardia è (...) insita nella tutela della tempestiva attività programmatica dell'ente e si pone come ulteriore esplicitazione del principio di irretroattività della legge, ai sensi dell'art.11 delle Preleggi al codice civile. In caso contrario, la norma finanziaria successiva inciderebbe su decisioni già maturate in seno all'organo consiliare del comune, vulnerando l'efficacia del principio della programmazione che è posto a fondamento di tutta l'attività amministrativa delineata nel T.U.E.L. (...) la reiterazione di interventi legislativi contrastanti con i canoni della programmazione e della pianificazione dell'azione amministrativa potrebbe porsi in patente contrasto con i principi costituzionali di autonomia e di sussidiarietà introdotti con la legge di riforma costituzionale n.3/2001”*;
- ❖ alla luce della interpretazione fornita dalla Corte dei conti, sussiste ancora la possibilità, per gli enti che nel 2008 hanno deliberato gli aumenti dei tributi locali e, nello specifico, dell'addizionale comunale IRPEF, a valere sulle previsioni del bilancio pluriennale 2008-2010, di confermare ed applicare legittimamente tali aumenti nel 2009 ed anni successivi;

Ricordato che:

- a) il Comune di Morciano di Romagna ha applicato l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% fino all'anno 2003;
- b) con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 in data 21/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a disapplicare l'addizionale comunale IRPEF a decorrere dall'esercizio 2004;
- c) dal 2004 e fino al 2009 non è stata pertanto applicata alcuna addizionale comunale IRPEF;

Dato atto che il Consiglio Comunale di questo ente:

- ❖ con deliberazione n. 31 in data 18/03/2008, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2008, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2008-2010 prevedendo, a partire dall'esercizio 2009, dell'addizionale comunale IRPEF con un gettito di €. 150.000 annuo;
- ❖ con deliberazione n. 14 in data 14/02/2009, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2009-2011 confermando la previsione di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF a partire dall'esercizio 2010;

Constatato che:

- ❖ la Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con comunicazione inviata in data 26/02/2009 (prot. n. 3391) è stata resa edotta del rispetto dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2009-2011 e delle specifiche deroghe di cui questo ente si è avvalso in forza della stessa previsione di legge, con applicazione degli aumenti delle tariffe della TARSU e dell'addizionale comunale IRPEF;
- ❖ la medesima Corte dei conti non ha sollevato rilievi circa la previsione dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nell'esercizio 2010;

Rilevato dunque come sussistano i presupposti di legge per poter legittimamente applicare l'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio 2010, alla luce della previsione contenuta nel bilancio pluriennale 2008-2010 approvato con deliberazione CC n. 31 in data 18/03/2008 ed in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010-2012;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2010-2012 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 161 del 26/11/2009 dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese correnti assicurando un gettito dell'addizionale comunale IRPEF pari a €. 150.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 in data 26/11/2009, con la quale è stata approvata la proposta di regolamento comunale per l'addizionale IRPEF da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione;

Vista altresì la relazione del responsabile del servizio contabilità relativa alla valutazione dei dati e degli elementi idonei a garantire tale gettito, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, che l'obiettivo di conseguire un gettito di €. 150.000,00 possa essere conseguito:

- a) fissando una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore a 12.500 euro;
- b) applicando un'aliquota di addizionale comunale dello 0,3%%

come si evince dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27/03/2007;

Con votazione palese espressa all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998 nonché dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata, per l'anno 2010, nella misura dello **0,3 %**.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Sono esonerati dal pagamento i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF inferiore o pari a €. 12.500,00 (euro *dodicimilacinquecento/00*).
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. di quantificare presuntivamente in € 150.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;
 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione separata, espressa all'unanimità in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE TECNICA SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2010

Premessa

Nel bilancio pluriennale di previsione 2010 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 18/03/2008 è stata inserita l'entrata di €. 150.000 da addizionale IRPEF. Analoga previsione è stata confermata in sede di approvazione del bilancio 2009 (pluriennale 2010-2011). Gli atti di riferimento non individuano l'aliquota da applicare né tantomeno la eventuale soglia di esenzione, demandando tale compito al Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento dell'addizionale comunale IRPEF. La presente relazione intende fornire elementi conoscitivi e dati di riferimento utili ad orientare le scelte dell'amministrazione.

Quadro normativo.

Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevede la possibilità per i comuni di stabilire un'aliquota massima di 0,8 punti percentuali. A tal fine i commi 3 e 3bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), demandano ad un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale la individuazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e della eventuale soglia di esenzione *"in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

I dati dei redditi imponibili IRPEF

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze i redditi imponibili ai fini dell'addizionale IRPEF relativi al Comune di Morciano di Romagna dell'anno 2006 ammontano a €. 62.042.246, come risulta dalla tabella n. 1.

Dovendo effettuare una proiezione di tali redditi riferiti all'anno 2010 (primo anno di applicazione dell'addizionale IRPEF), occorre tenere presente quanto segue:

- a) incremento/decremento della base imponibile in relazione alla crescita dell'economia, all'andamento dell'occupazione e, nell'ultimo periodo, alla recessione economica in atto, che ha influito in maniera particolare sui redditi da lavoro dipendente ed autonomo, con notevole ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione);
- b) la modifica della disciplina di applicazione dell'IRPEF introdotta dall'articolo 1, commi 6-10, della legge n. 296/2006, con la quale sono state superate le previgenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposta con le detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati. Analogamente è accaduto per le deduzioni dal reddito imponibile dei carichi familiari, sostituite con le detrazioni. Questa nuova strutturazione del prelievo IRPEF ha avuto l'effetto di elevare il reddito imponibile, rendendo più gravosa l'imposizione locale connessa alle addizionali. A tale proposito tuttavia occorre ricordare come il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 prevede la riduzione dei trasferimenti erariali a favore di regioni ed enti locali in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle nuove disposizioni in materia di IRPEF. Il relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare previa intesa con la Conferenza unificata non è ancora stato emanato. La norma tuttavia è ancora in vigore e probabilmente le verrà data attuazione non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà diffuso i dati definitivi dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno 2007.

Nell'effettuare una proiezione di quello che potrebbe essere il reddito imponibile IRPEF nell'anno 2010 si è assunto il dato certo relativo all'anno 2006 ed a questo è stata applicata la percentuale di

incremento del gettito IRPEF registrata nel periodo 2007-2008, assumendo come fonte i bollettini tributari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle entrate.

Per il 2009 lo stesso Ministero indica, a tutto il mese di settembre, una riduzione del gettito del 2,4% per effetto, come già detto, della crisi economia in atto che ha colpito in modo particolare il mercato del lavoro. Non a caso questo dato è notevolmente differenziato se si considera il gettito IRPEF derivante dal settore privato, che nei primi nove mesi ha segnato una riduzione di circa il 6%, e quello invece derivante dal settore pubblico, in aumento rispetto al 2008 del 4,6%. L'incremento, secondo il Ministero, è da attribuire essenzialmente al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro registrati nel corso del 2009.

Il dato della riduzione del gettito IRPEF su base annua si presume sia destinato ad aumentare. Si ipotizza in questa sede un -4% per il 2009, confermato anche per il 2010, in considerazione del fatto che anche per il prossimo anno non si prevede una ripresa le notizie sulla evoluzione della crisi economica.

Come evidenziato nella tabella 2, il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 2010 calcolato applicando gli incrementi e le riduzioni sopra dette si ipotizza in €. 64.486.586.

Partendo da questo dato e utilizzando un criterio prudenziale considerata la elevata incidenza di variabili che possono influire sui dati effettivi, si forniscono le seguenti ipotesi di strutturazione dell'addizionale IRPEF al fine di conseguire il gettito di €. 150.000 previsto nel bilancio 2010. A tal fine occorre tenere presente che la quantificazione dell'incidenza dell'esenzione IRPEF sconta un alto grado di aleatorietà per due ordini di motivi:

- a) la suddivisione per fasce di reddito può variare in maniera sensibile da un anno all'altro;
- b) mancano di dati per livelli di esenzione intermedi (es. 12.500,00 o 17.500,00).

Per questo motivo nel primo anno di applicazione dell'addizionale è opportuno assumere un atteggiamento improntato alla massima prudenza.

1^ ipotesi:

Aliquota addizionale: 0,25%

Esenzione: NO

Descrizione	Importo
Gettito lordo	€. 161.216,00
Esenzione	
Gettito netto	€. 161.216,00
Stima prudenziale	€. 150.000,00

2^ ipotesi:

Aliquota addizionale: 0,30%

Esenzione: SI per redditi imponibili IRPEF da 10.000 a 12.500

Descrizione	Importo
Gettito lordo	€. 193.460,00
Esenzione redditi fino a 12.500	€. 35.000,00
Gettito netto	€. 158.460,00
Stima prudenziale	€. 150.000,00

3^ ipotesi:

Aliquota addizionale: 0,35%

Esenzione: SI per redditi imponibili IRPEF da 15.000 a 17.500

Descrizione	Importo
Gettito lordo	€. 225.703,00
Esenzione redditi fino a 17.500	€. 70.000,00
Gettito netto	€. 155.703,00
Stima prudenziale	€. 150.000,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2006

Ammontare espresso in euro

Comune di: MORCIANO DI ROMAGNA (RN)

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE
o a 1.000	22	9.459
1.000 a 2.000	32	48.987
2.000 a 3.000	40	97.016
3.000 a 4.000	23	77.177
4.000 a 5.000	36	163.333
5.000 a 6.000	43	224.766
6.000 a 7.500	77	504.629
7.500 a 10.000	355	2.958.865
10.000 a 15.000	781	8.770.546
15.000 a 20.000	846	12.983.414
20.000 a 26.000	568	11.533.441
26.000 a 33.500	300	7.976.419
33.500 a 40.000	118	3.969.651
40.000 a 50.000	74	3.016.660
50.000 a 60.000	40	2.028.646
60.000 a 70.000	25	1.521.610
70.000 a 100.000	37	2.825.942
e 100.000	22	3.331.685
TALE	3.439	62.042.246

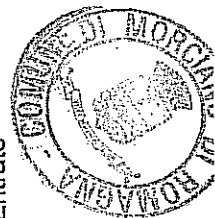
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2006		ADDIZIONE IRPEF			
	FREQUENZA	AMMONTARE	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%
fino a 1.000	22	9.459	19	24	28	33
da 1.000 a 2.000	32	48.987	98	122	147	171
da 2.000 a 3.000	40	97.016	194	243	291	340
da 3.000 a 4.000	23	77.177	154	193	232	270
da 4.000 a 5.000	36	163.333	327	408	490	572
da 5.000 a 6.000	43	224.766	450	562	674	787
da 6.000 a 7.500	77	504.629	1.009	1.262	1.514	1.766
da 7.500 a 10.000	355	2.958.865	5.918	7.397	8.877	10.356
da 10.000 a 15.000	781	8.770.546	17.541	21.926	26.312	30.697
da 15.000 a 20.000	846	12.983.414	25.967	32.459	38.950	45.442
da 20.000 a 26.000	568	11.533.441	23.067	28.834	34.600	40.367
da 26.000 a 33.500	300	7.976.419	15.953	19.941	23.929	27.917
da 33.500 a 40.000	118	3.969.651	7.939	9.924	11.909	13.894
da 40.000 a 50.000	74	3.016.660	6.033	7.542	9.050	10.558
da 50.000 a 60.000	40	2.028.646	4.057	5.072	6.086	7.100
da 60.000 a 70.000	25	1.521.610	3.043	3.804	4.565	5.326
da 70.000 a 100.000	37	2.825.942	5.652	7.065	8.478	9.891
oltre 100.000	22	3.331.685	6.663	8.329	9.995	11.661
TOTALE	3.439	62.042.246	124.084	155.106	186.127	217.148

EVOLUZIONE REDDITO IMPONIBILE IRPEF

ANNO	IMPORTO	VAR%	NOTE	SOURCE
2004	58.509.821		Dati definitivi	Agenzia Entrate
2005	57.989.731	-0,89%	Dati definitivi	Agenzia Entrate
2006	62.042.246	6,99%	Dati definitivi	Agenzia Entrate
2007	65.578.654	5,7%	Stima con incremento gettito IRE	Agenzia Entrate
2008	69.972.424	6,7%	Stima con incremento gettito IRE	Agenzia Entrate
2009	67.173.527	-4,0%	Stima con incremento gettito IRE	Agenzia Entrate
2010	64.486.586	-4,0%	Previsione	

¹ Dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno 2006 delle persone fisiche forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITÀ
(Dott. Elena Musini)

Tabella 3

REDDITO IRPEF 2010	Gettito addizionale IRPEF			
	0,20%	0,25%	0,30%	0,35%
64.486.586	128.973	161.216	193.460	225.703

Tabella 4

SOGGETTA DI ESENZIONE	REDDITO IRPEF	MINOR GETTITO PER ESENZIONE IRPEF			
		0,20%	0,25%	0,30%	0,35%
fino a 10.000 €	4.239.024	8.478	10.598	12.717	14.837
fino a 15.000 €	13.341.974	26.684	33.355	40.026	46.697
fino a 20.000 €	26.817.459	53.635	67.044	80.452	93.861

Morciano di Romagna, li 25 novembre 2009



Il Responsabile del servizio contabilità
Dott.ssa Elena Masini

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to CLAUDIO BATTAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ROSANNA FURII

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000*).

Morciano di Romagna, li 21 GEN. 2010

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to VERA MANCINI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami (*art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000*);
- è divenuta esecutiva:
 - ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000*);
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Morciano di Romagna, li _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to VERA MANCINI
